REGOLAMENTO (CEE) N. 83/91 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1990

relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE ad alcune categorie di accordi fra imprese sui sistemi telematici di prenotazione per i servizi di trasporto aereo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore nel trasporto aereo [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2344/90 del Consiglio [2], in particolare l'articolo 2,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento [3],

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti aerei,

considerando quanto segue :

(1) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 3976/87, la Commissione è abilitata ad applicare, mediante regolamento, l'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate che si riferiscono direttamente o indirettamente alla prestazione di servizi di trasporto aereo.

(2) Gli accordi per l'acquisto, lo sviluppo e l'esercizio in comune dei sistemi telematici di prenotazione relativi agli orari, alle prenotazioni e all'emissione dei biglietti possono restringere la concorrenza ed incidere sul commercio tra Stati membri.

(3) I sistemi telematici di prenotazione possono essere di valido ausilio per i vettori aerei, le agenzie di viaggio e per gli stessi passeggeri consentendo loro di procurarsi informazioni tempestive e precise, in particolare sulle possibilità di volo, sulle varie tariffe praticate e sulla disponibilità dei posti. Questi sistemi possono inoltre essere utilizzati per effettuare le prenotazioni e, in alcuni casi, per emettere i biglietti e le carte d'imbarco, permettendo quindi ai passeggeri di disporre di informazioni complete per poter effettuare la scelta che risponde in maniera ottimale alle loro esigenze. Tuttavia, per ottenere questi benefici, la visualizzazione degli orari, dei voli e delle tariffe dei voli deve essere per quanto possibile completa e imparziale.

(4) Nel mercato dei sistemi telematici di prenotazione le singole imprese europee non sono individualmente in grado di realizzare gli investimenti e le economie di scala che possono consentire loro di fare concorrenza ai sistemi più avanzati già disponibili. Occorre quindi permettere la cooperazione in questo settore ed è opportuno concedere un'esenzione per categoria agli accordi che contemplano la suddetta cooperazione.

(5) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio [4] in materia di sistemi telematici di prenotazione, la cooperazione non deve mettere i vettori associati in condizione di procurarsi indebiti vantaggi e quindi alterare la concorrenza : è dunque necessario assicurarsi che non esista discriminazione fra i vettori associati ed i vettori aderenti con particolare riferimento all'accesso e all'obiettività della visualizzazione, e l'esenzione concessa a questa categoria di accordi deve essere subordinata a condizioni in forza delle quali tutti i vettori aerei possano aderire ai sistemi su basi non discriminatorie per quanto riguarda l'accesso, la visualizzazione, l'inserimento delle informazioni e i canoni da corrispondere. Inoltre, per mantenere la concorrenza su un mercato oligopolistico, gli abbonati devono essere in grado di passare da un sistema all'altro mediante un breve preavviso e senza penalità e i venditori dei sistemi e i vettori aerei non devono agire in modo da limitare la concorrenza tra i sistemi.

(6) Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3976/87, il presente regolamento si applica con effetto retroattivo agli accordi, decisioni e pratiche concordate esistenti alla data della sua entrata in vigore, purché essi possiedano i requisiti ivi prescritti per l'esenzione.

(7) Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3976/87, il presente regolamento deve altresì specificare in quali circostanze la Commissione può revocare il beneficio dell'esenzione per categoria in casi singoli.

(8) Gli accordi automaticamente esentati in virtù del presente regolamento non devono essere notificati come prescrive il regolamento n. 17 del Consiglio [5] ; tuttavia, in caso di seri dubbi le imprese

[1] GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 9.
[2] GU n. L 217 dell'11. 8. 1990, pag. 15.
[3] GU n. C 211 del 24. 8. 1990, pag. 7.
[4] GU n. L 220 del 29. 7. 1989, pag. 1.
[5] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

hanno facoltà di chiedere alla Commissione di pronunciarsi sulla compatibilità dei loro accordi con il presente regolamento.

(9) Il presente regolamento non osta all'applicazione dell'articolo 86 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esenzioni

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato e alle condizioni di cui agli articoli da 3 a 11 del presente regolamento, l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato è dichiarato inapplicabile agli accordi tra imprese il cui oggetto è:

a) l'acquisto o lo sviluppo in comune di un sistema telematico di prenotazione (CRS); oppure

b) la costituzione di un'impresa che si configura come « venditore del sistema » per commercializzare e gestire il sistema in questione; oppure

c) la disciplina della fornitura delle funzioni di distribuzione del venditore del sistema o dei suoi distributori.

L'esenzione vale unicamente per gli accordi che contemplano i seguenti obblighi:

i) l'obbligo di non impegnarsi direttamente o indirettamente nello sviluppo, nella commercializzazione o nella gestione di un altro sistema telematico;

ii) l'obbligo per il venditore del sistema di designare i vettori associati o aderenti in qualità di distributori responsabili dell'insieme o di una parte degli abbonati in un'area definita del territorio del mercato comune;

iii) l'obbligo per il venditore del sistema di concedere a un distributore il diritto esclusivo di procacciarsi attivamente tutti o parte degli abbonati in un'area definita del territorio del mercato comune; oppure

iv) l'obbligo per il venditore del sistema di non autorizzare i distributori a vendere talune funzioni di distribuzione offerte da venditori di altro sistema.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

sistema telematico di prenotazione (CRS) un sistema di elaborazione elettronica contenente, tra l'altro, dati relativi agli orari, alle tariffe e alla disponibilità dei posti, nonché ai servizi connessi prestati dai vettori aerei, mediante il quale possono essere effettuate prenotazioni o rilasciati biglietti, ovvero possono essere effettuate ambedue le operazioni, purché il sistema metta a disposizione degli abbonati la totalità o parte di tali servizi;

funzioni di distribuzione, le apparecchiature che il venditore del sistema fornisce agli abbonati per consentire la visualizzazione di informazioni sugli orari, sulle tariffe, sui posti disponibili di un vettore aereo, nonché per l'effettuazione delle prenotazioni o l'emissione dei biglietti o l'effettuazione di ambedue le operazioni e di qualsiasi possibilità altro servizio connesso;

distributore, un'impresa che è autorizzata dal venditore del sistema a provvedere alle funzioni di distribuzione agli abbonati;

vettore associato, un vettore aereo che è un venditore di sistemi o che, solo o unitamente ad altri, possieda o controlli, direttamente o indirettamente, un'impresa che è un venditore del sistema;

vettore aderente, un vettore aereo che ha concluso un accordo con un venditore di sistemi per la distribuzione dei propri servizi di trasporto aereo mediante un CRS. È da considerarsi vettore aderente il vettore associato che utilizzi le funzioni di distribuzione del proprio CRS;

abbonato, un'impresa diversa da un vettore aderente che utilizzi nella Comunità, in virtù di un contratto o altro accordo concluso con un venditore del sistema, un CRS per vendere servizi di trasporto aereo direttamente al pubblico;

venditore del sistema, qualsiasi impresa e le sue affiliate che provvedano all'esercizio di un CRS.

Articolo 3

Accesso

1. Il venditore del sistema che offra funzioni di distribuzione dà ad ogni vettore aereo la possibilità di partecipare, su una base di parità e di non discriminazione, a tali funzioni nell'ambito della capacità disponibile del sistema, fatta salva qualunque restrizione di carattere tecnico che si sottragga al suo controllo.

2. a) Il venditore del sistema non deve:

— fissare condizioni irragionevoli per i contratti stipulati con vettori aderenti,

— imporre l'accettazione di condizioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con la partecipazione al CRS; il venditore del sistema deve inoltre applicare le medesime condizioni per lo stesso livello di servizio.

b) Il venditore del sistema non può imporre, quale condizione per la partecipazione al proprio CRS, che il vettore aderente non partecipi contemporaneamente ad un altro sistema.

c) Un vettore aderente ha il diritto di recedere senza penale dal contratto concluso con il venditore del sistema dando un preavviso non superiore a sei mesi con scadenza non prima della fine del primo anno.

3. Le funzioni di immissione ed elaborazione offerte dal venditore del sistema devono essere offerte a tutti i vettori aderenti senza discriminazioni.

4. Se il venditore del sistema aggiunge miglioramenti alle funzioni di distribuzione fornite o all'attrezzatura utilizzata per fornire le funzioni medesime, tali miglioramenti devono essere offerti a tutti i vettori aderenti negli stessi termini e alle stesse condizioni, nei limiti delle possibilità tecniche esistenti.

Articolo 4

Visualizzazione

1. Il venditore del sistema fornisce una visualizzazione primaria e vi inserisce tutti i dati forniti dai vettori aderenti su orari, tariffe e posti disponibili per i singoli acquirenti in modo chiaro e completo, non discriminatorio ed imparziale, in particolare in merito all'ordine di presentazione delle informazioni.

2. Il venditore del sistema non deve visualizzare, intenzionalmente o per negligenza, informazioni imprecise o alterate ; in particolare, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5 :

— i criteri da utilizzare per classificare le informazioni non devono basarsi su fattori direttamente o indirettamente attinenti all'identità del vettore e devono applicarsi in modo non discriminatorio a tutti i vettori aderenti ;

— nessuna dicriminazione fra aeroporti diversi della stessa città deve essere operata nella formazione e nella selezione delle coppie di città.

Articolo 5

Immissione delle informazioni

1. I vettori aderenti ed altri che forniscono materiale da includere in un CRS si accertano che i dati presentati siano completi, precisi, trasparenti e non alterati.

2. Il venditori del sistema non deve manipolare il materiale di cui al paragrafo 1 in modo da fornire informazioni imprecise, discriminatorie o alterate.

3. Il venditore del sistema immette ed elabora i dati forniti dai vettori aderenti con pari tempestività e accuratezza, tenuto conto dei limiti imposti dal metodo di inserimento dei dati prescelto dai singoli vettori aderenti, nonché della presentazione standard utilizzata dal venditore del sistema.

Articolo 6

Canoni

1. Il canone richiesto dal venditore del sistema non deve essere discriminatorio, deve essere fissato equamente in relazione al costo del servizio fornito ed utilizzato, nonché essere, in particolare, identico per lo stesso livello di servizio.

2. Il venditore del sistema fornisce, a richiesta, alle parti interessate i particolari su procedure in vigore, canoni, funzioni del sistema e criteri di compilazione e visualizzazione utilizzati. Tuttavia, ciò non comporta l'obbligo per il venditore del sistema di divulgare informazioni costituenti oggetto di proprietà industriale, quali programmi di software.

3. Qualsiasi modifica, debitamente motivata, dell'entità dei canoni delle condizioni di accesso o delle funzioni di distribuzione offerte è comunicata in modo non discriminatorio a tutti i vettori aderenti e abbonati.

Articolo 7

Informazioni comunicate

Il venditore del sistema fornisce informazioni di carattere statistico o di altra natura prodotte dal proprio CRS, diverse da quelle offerte come parte integrante delle funzioni di distribuzione, solo in base alle seguenti regole :

a) le informazioni concernenti prenotazioni individuali sono rese disponibili su base paritaria ai vettori aerei o ai vettori aderenti al servizio cui si riferisce la prenotazione ;

b) le informazioni presentate in forma globale o anonima e messe a disposizione, a richiesta, di un determinato vettore aereo, sono offerte a tutti i vettori aerei aderenti in modo non discriminatorio ;

c) altre informazioni prodotte dal CRS devono essere rese disponibili con il consenso del vettore aereo interessato e subordinatamente agli eventuali accordi intervenuti tra il venditore del sistema e i vettori aderenti ;

d) le informazioni personali relative ad un utente e prodotte da un'agenzia di viaggio devono essere rese disponibili a terzi non partecipanti alla transazione soltanto con il consenso dell'utente.

Articolo 8

Reciprocità

1. Gli obblighi del venditore del sistema ai sensi degli articoli da 3 a 7 non si applicano al vettore associato di un paese terzo, qualora il suo CRS non sia conforme al presente regolamento o non offra ai vettori aerei comunitari un trattamento equivalente a quello previsto dal presente regolamento.

2. Se un CRS è controllato da vettori aerei di un paese terzo, i vettori associati e i vettori aderenti sono esentati dall'obbligo di cui all'articolo 10, qualora non venga loro concesso, in tale paese, un trattamento equivalente a quello previsto dal presente regolamento.

3. Il venditore del sistema o il vettore aereo che intende avvalersi delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 è tenuto ad informare la Commissione delle proprie intenzioni e dei relativi motivi almeno 14 giorni prima di dare attuazione al suo proposito. In casi eccezionali, su richiesta del venditore o del vettore in questione, la Commissione può concedere una deroga al termine di 14 giorni.

4. Ricevuta la notifica, la Commissione decide immediatamente se esistono discriminazioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2. In caso affermativo, la Commissione ne informa tutti i venditori di sistemi o i vettori aerei interessati nella Comunità, nonché gli Stati membri. In caso negativo, la Commissione ne informa il venditore del sistema o i vettori interessati.

Articolo 9

Contratti con gli abbonati

1. Il venditore del sistema mette a disposizione dell'abbonato in modo non discriminatorio tutte le funzioni di distribuzione di un CRS.

2. Il venditore del sistema non può chiedere all'abbonato di firmare un contratto di esclusiva, né può impedire direttamente o indirettamente all'abbonato di aderire a o di utilizzare un altro o altri sistemi.

3. Un eventuale miglioramento del servizio proposto ad un abbonato deve essere offerto dal venditore del sistema a tutti gli abbonati in modo non discriminatorio.

4. Il venditore del sistema non può inserire nei contratti con un abbonato condizioni inique ; in particolare, l'abbonato può recedere senza penale dal contratto concluso con il venditore del sistema, salvo preavviso non superiore a tre mesi, con scadenza non anteriore alla fine del primo anno.

5. Il venditore del sistema garantisce, con mezzi tecnici o mediante il contratto con l'abbonato, che per ciascuna operazione individuale sia fornita una visualizzazione primaria e che l'abbonato non manipoli il materiale fornito dai CRS così da presentare ai consumatori le informazioni in modo inesatto, alterato o discriminatorio. Tuttavia, per qualsiasi operazione l'abbonato può ordinare diversamente i dati o utilizzare visualizzazioni alternative per soddisfare una preferenza espressa da un consumatore.

6. Il venditore del sistema non impone all'abbonato alcun obbligo di accettare un'offerta di attrezzatura tecnica, ma può richiedere l'utilizzazione di attrezzature compatibili con il suo sistema.

Articolo 10

Rapporti con gli abbonati

1. Il vettore non esige dall'abbonato il pagamento di commissioni o altri vantaggi per la vendita o l'emissione di biglietti per i propri servizi di trasporto aereo effettuata grazie all'uso del CRS cui il vettore stesso è associato o aderente.

2. Il vettore non impone all'abbonato l'uso del CRS cui il vettore stesso è associato o aderente per la vendita o l'emissione di biglietti per i servizi di trasporto aereo da esso direttamente o indirettamente forniti.

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a eventuali condizioni che un vettore aereo imponga ad agenzie di viaggi quando le autorizza a vendere e a emettere biglietti per i propri servizi di trasporto aereo.

Articolo 11

Concorrenza tra venditori di sistemi

Il venditore del sistema non può concludere con altri venditori di sistemi alcun tipo di accordo o impegnarsi in pratiche concordate che abbiano come effetto o come oggetto la ripartizione del mercato.

Articolo 12

La Commissione può revocare ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3976/87 il beneficio dell'applicazione del presente regolamento, quando accerti in un caso particolare che un accordo esentato in virtù del presente regolamento ha alcuni effetti incompatibili con le condizioni stabilite dall'articolo 85, paragrafo 3 o vietate dall'articolo 86 del trattato, in particolare quando :

i) l'accordo ostacola il mantenimento di un'effettiva concorrenza sul mercato dei sistemi telematici di prenotazione ;

ii) l'accordo ha l'effetto di restringere la concorrenza sul mercato del trasporto aereo o sui mercati connessi con i viaggi ;

iii) il venditore del sistema impone direttamente o indirettamente agli abbonati o ai vettori aderenti prezzi, canoni o oneri non equi ;

iv) il venditore del sistema o il distributore rifiuta di concludere un contratto di utilizzazione di un CRS con un abbonato senza un motivo oggettivo e non discriminatorio, di natura tecnica o commerciale ;

v) un vettore associato che detiene una posizione dominante nel mercato comune o in una sua parte sostanziale, rifiuta di aderire alle funzioni di distribuzione fornite da un CRS concorrente, senza un motivo oggettivo e non discriminatorio di natura tecnica o commerciale ;

vi) il venditore del sistema rifiuta ai vettori aderenti l'accesso a funzioni diverse dalle funzioni di distribuzione senza un motivo oggettivo e non discriminatorio di natura tecnica o commerciale.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1991 e si applica fino al 31 dicembre 1992.

Esso si applica con effetto retroattivo agli accordi esistenti alla data della sua entrata in vigore, a decorrere dal momento in cui erano soddisfatte le condizioni per la sua applicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1990.

Per la Commissione
Leon BRITTAN
Vicepresidente